

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53,
00184 ROMA
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Venezia - Mestre, 3 settembre 2013

OGGETTO: Documento per la consultazione. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Si fa riferimento all'obbligo di offerta del "Conto di base" ai sensi dell'art 12 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, che ha previsto la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento (nel seguito "Convenzione") per la definizione delle caratteristiche del Conto di base, nonché al documento della Banca d'Italia sottoposto a consultazione pubblica il 17 giugno 2013 che riporta alcune modifiche alle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni) nell'ambito del quale detto prodotto appare assumere una particolare connotazione per gli intermediari bancari.


In particolare si vuole evidenziare che la scrivente, in considerazione del documento "Linee interpretative dell'Osservatorio - FAQ" pubblicato nel mese di aprile 2013 dal Dipartimento del Tesoro, ed in particolare di quanto contenuto nel quesito n. 25, non ha inserito il "Conto di base" nel proprio catalogo prodotti in considerazione dell'assenza, nell'attuale assetto organizzativo e nella configurazione della sua offerta di mercato, di due tipologie di servizi previsti negli allegati alla Convenzione (1. prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo gruppo, sul territorio nazionale; 2. versamenti contanti e versamenti assegni).

Ciò premesso, viene manifestata l'opportunità di specificare nell'emanando provvedimento in materia di trasparenza, nella sezione III paragrafo 4 (Conto di base), che "l'obbligo di offerta del Conto di base non si applica laddove il PSP, alla data di entrata in vigore della Convenzione (1.6.2012), non offra uno o più servizi elencati negli allegati A e B della Convenzione medesima".

Inoltre, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata in data 8 ottobre 2012 a codesto Servizio, si coglie l'occasione per richiedere che venga evidenziata nella definizione di "annuncio pubblicitario", riportata nella sezione I paragrafo 3 (Definizioni), l'esclusione da tale concetto delle attività di comunicazione attuate nel corso della messa a punto di un prodotto di futura commercializzazione (sondaggi e interlocuzione con gli utenti del web, comunicati stampa sulle attività di preparazione, interviste degli esponenti aziendali agli organi di stampa e simili).

Si porgono distinti saluti.

Banca **IFIS** Spa
Il Direttore Generale



Alberto Staccione